


CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI

“DOVERI E RESPONSABILITA' DEL RAPPRESENTANTE LEGALE”



DOVERI DEL TUTTORE: il fondamento normativo

- **Art. 357 c.c.:**

“Il tutore ha la cura della persona del minore (dell’incapace), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”

Il tutore DEVE:

- Prestare il giuramento davanti il GT di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.).
- Redigere l'inventario del patrimonio del tutelato (art. 362 e ss. c.c. - artt. 769 c.p.c. e ss.).
- Comunicare la nomina a tutti gli Enti istituzionali
- Vincolare eventuali attività bancarie - apertura di un c/c con vincolo tutelare.
- Verificare l'adeguatezza della collocazione del tutelato
- Depositare un'istanza di autorizzazione generale (quadro)
- Formulare eventuali richieste di provvidenze economiche
- Depositare istanze, relazioni, comunicazioni al GT ove occorra
- Ottenere le autorizzazioni del GT ovvero del Tribunale per gli atti individuati negli artt. 374 e 375 c.c.
- Depositare i rendiconti periodici e finale.

LA RESPONSABILITA' DEL TUTORE

Art. 382 c.c.:

*“Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore (incapace) con la **diligenza del buon padre di famiglia**. Egli risponde verso il minore (l'incapace) di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri ...”*

- Il tutore risponde anche per colpa lieve (diligenza del buon padre di famiglia art. 1176 comma 1 c.c.)
- La responsabilità ha natura contrattuale - art. 1218 .c.c (i doveri ineriscono ad un rapporto obbligatorio che intercorre tra il tutore e il tutelato, in conseguenza della nomina del Giudice).
- Quindi → prova che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile incombe sul tutore
- Prescrizione: art. 387 c.c. 5 anni da quando cessato ufficio

CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO ALLE FUNZIONI TUTORIE

- Risarcimento danni occorsi all'incapace
- Rimozione dall'ufficio (art. 384 c.c.)
- Annullabilità degli atti viziati - art. 377 c.c.
- Nullità del giudizio promosso nell'interesse dell'incapace senza autorizzazione ex art. 374 n. 5 c.c.

DOVERI DEL CURATORE

- Non deve prestare giuramento
- Non ha l'obbligo di inventario né di rendiconto
- Non ha la “cura della persona”
- Deve assistere la persona nel reimpiego dei capitali ed in generale negli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (autorizzazioni ex art. 375 cod. civ.)
- Deve prestare il suo consenso ed ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 394 cod. civ.) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ma non compresi tra quelli indicati all'art.375 cod. civ.
- Deve vincolare i rapporti bancari anche a proprio nome

DOVERI DELL'ADS: il fondamento normativo

- **Art. 410 c.c.:** “Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente **informare il beneficiario** circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

L'ADS DEVE:

- Informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- Prestare il giuramento davanti il GT di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza
- Non è obbligato a redigere l'inventario del patrimonio del beneficiario
- Comunicare la nomina a tutti gli Enti istituzionali
- Vincolare eventuali attività bancarie - apertura di un c/c con vincolo tutelare.
- Compiere esclusivamente gli atti che il GT gli attribuisce nel decreto di nomina (art. 405 comma 5 c.c.)
- Non ha la cura della persona nè il potere di decidere sulla collocazione, salvo sia diversamente previsto
- Formulare eventuali richieste di provvidenze economiche
- Depositare istanze, relazioni, comunicazioni al GT ove occorra
- Ottenere le autorizzazioni del GT ovvero del Tribunale per gli atti individuati negli artt. 374 e 375 c.c.
- Dovere di relazionare al GT sulle condizioni di vita - personali e patrimoniali - del beneficiario
- Depositare i rendiconti periodici e finale.
- Dovere di chiedere la modifica del decreto in caso di importanti modifiche delle condizioni del

CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO ALLE FUNZIONI DELL'ADS

- Provvedimenti del GT in caso di contrasto, scelte dannose o negligenza - art. 410 comma 2 c.c.
- Risarcimento danni occorsi all'incapace
- Rimozione dall'ufficio (espresso richiamo art. 411 c.c. dell'art. 384 c.c.)
- Annullabilità atti compiuti in violazione di legge o eccesso di potere.
- Nullità del giudizio promosso nell'interesse del beneficiario senza autorizzazione ex art. 374 n. 5 c.c.

RESPONSABILITA' DEL RAPPRESENTANTE NEI CONFORNTI DI TERZI

- L'art. 2048 c.c. prevede la responsabilità del tutore per il danno cagionato da fatto illecito delle persone soggette a tutela e presuppone la coabitazione ed una colpa nella vigilanza.
- L'art. 2047 c.c. prevede la responsabilità, per i danni cagionati a terzi dall'incapace, di chi è tenuto alla sorveglianza del medesimo, laddove per sorvegliante si intende *“il soggetto per*

LA RESPONSABILITA' PENALE

- Tutore e Amministratore di sostegno rivestono la qualifica di pubblici ufficiali
- Configurabili reati propri: peculato, abuso d'ufficio e falso.

QUESTIONI FISCALI

- Il tutore e l'AdS sono responsabili di tutti gli adempimenti fiscali in capo all'interdetto/beneficiario che ne conserva la soggettività passiva (dichiarazioni, versamento tasse, imposte...)
- Il responsabile della sanzione tributaria relativa ad eventuali inadempienze è il rappresentante, autore della violazione, il rappresentato è obbligato solidale al pagamento della sanzione (art. 2 co. 1 D.Lgs. 472/1997)

LA NATURA DELL'EQUO INDENNIZZO

- L'esegesi offerta dalla Risoluzione n. 2 del gennaio 2012 dell'Agenzia delle Entrate

“Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, sotto il profilo dell'applicazione della normativa tributaria di competenza della scrivente, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.

IL DOVERE DI ASCOLTO

- Il rappresentante DEVE dedicare tempo ed energie per comprendere i desideri e le aspettative del proprio rappresentato
- Art. 21 Convenzione ONU: *“Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI OPINIONE, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee ...”*
- Art. 3 Legge sul biotestamento

CONCLUSIONI

- La protezione di un soggetto fragile deve esprimersi attraverso la massima valorizzazione della persona stessa e delle sue potenzialità.
- Il buon rappresentante è un rappresentante che affianca il soggetto da proteggere rappresentandolo, sostenendolo con un atteggiamento vigile, solidale ma nello stesso tempo discreto e rispettoso dell'identità della persona stessa.



*Chi decide chi è normale?
La normalità è un'invenzione di
chi è privo di fantasia*

Alda

Merini